ATTO COSTITUTIVO

Palazzo Mandurino associazione di promozione sociale

****

Oggi in data 21 settembre duemilaventidue alle ore 9:00 in Zollino, piazza S. Pietro n. 5, presso la sede della costituenda associazione si sono riuniti i sig.ri.

1) Ernesto MARTONUCCI, nato a Lecce il 13/10/1967 ed ivi residente in via Settembrini 22, c.f. MRTRST67R13E506L
2) Francesco SIMONE, Nato a Lecce il 12/08/74 ed ivi residente in via Via Mons. Pasquale De Luca 8, c.f. SMNFNC74M12E506S
3) Giorgio MARTONUCCI, nato a Lecce il 13/05/04 ed ivi residente in via Settembrini 22, c.f. MRTGRG04E13E506T
4) Marco PETRUCELLI, nato a Nardò il 02/03/03, residente a Lecce in via Bari 60, c.f. PTRMRC03C02F842V
5) Alessandro PICA, nato a Cagliari l' 08/03/04, residente a Lecce in via Pistoia 2c, c.f. PCILSN04C08B354H
6) Alice MARTONUCCI, nata a Lecce il 25/02/02 ed ivi residente in corte dei Ventura 4, c.f. MRTLCA02B65E506P
7) Andrea CARPENTIERI, nato a Lecce il 25/03/79, ed ivi residente in via Settembrini 20, c.f. CRPNDR79C25E506K

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, con qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lg. n. 117/2017. I presenti chiamano a fungere da Presidente Martonucci Ernesto e da Segretario Giorgio MARTONUCCI, che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto composto da 39 articoli (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione é libera, che il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

La denominazione dell'Associazione è integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)* successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione assume la seguente denominazione: Palazzo Mandurino *Associazione di promozione sociale (in sigla: Palazzo Mandurino - APS).*

L'Associazione ha sede a Zollino in piazza San Pietro n. 5 ed ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

- Ernesto Martonucci Presidente;
- Giorgio Martonucci Consigliere, vice Presidente e segretario;
- Alice Martonucci Consigliere e tesoriere.

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il presente atto consta di una pagina, viene letto, approvato e sottoscritto.

Si chiede altresì l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017, dell'art. 85 comma 5.

Zollino, 21/09/2022

Il Segretario

Il Presidente dell' assemblea

I soci fondatori

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Lecce
DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

N° 2361
SERIE 3ª
Addì 7 OTT. 2022

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Giuliano Piccione*
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonella Rotello

STATUTO
"PALAZZO MANDURINO"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana in ossequio a quanto previsto dal Codice civile e dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 denominato "Codice del Terzo settore", è costituita, con sede in Zollino, provincia di Lecce, in piazza San Pietro n. 5, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Palazzo Mandurino - Associazione Promozione Sociale". L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "Palazzo Mandurino APS" e l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea che modifica lo statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione "Palazzo Mandurino - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, di fatto amministrativamente autonoma, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2. La sede sociale è adibita all'espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali. Altre sedi, dette operative, possono essere aperte nel territorio nazionale ed all'estero, senza conferire a queste autonomia giuridica, bensì solo autonomia operativa. La sede dovrà avere tutti i requisiti per ospitare l'attività prevista.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- sposare i principi fondamentali dell'art.9 della Costituzione;
- promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale del proprio territorio,
- tutelare il patrimonio culturale materiale e immateriale (musei, collezioni, archivi, biblioteche, tradizioni popolari ed enogastronomiche, etc.)
- valorizzare e diffondere le arti arti come fotografia, musica, cinema, teatro, architettura, scultura, letteratura, etc.;
- valorizzare l'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, contribuiscono al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l'erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;
- recuperare, documentare e riproporre la memoria locale e in particolare i saperi tradizionali legati al mondo del cibo; realizzare progetti volti alla promozione del "cibo"; far acquisire la giusta dignità alle tematiche legate al cibo, alle bevande, all'alimentazione e alle scienze gastronomiche nel loro complesso; educare, in particolare, le giovani generazioni sul cibo, sul bere, sul gusto in genere;
- divulgare, svolgere e promuovere attività olistiche e del benessere, quali: counselling, massaggi, meditazione, naturopatia, cura del corpo, riflessologia plantare, yoga, etc.;
- favorire contatti tra i soci aventi specifici interessi culturali, costituendo anche, ove opportune specifiche sezioni per le attività di maggior rilievo.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, realizzando le seguenti attività:

- promuovere e/o realizzare azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali materiali, immateriali, demo-etno-antropologici, dell'ambiente, del paesaggio e della qualità della vita;
- assicurare la tutela dei beni di valore storico-artistico-culturale secondo le esigenze del pubblico interesse;

- promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale mediante opportune iniziative di educazione nelle scuole, negli enti specialistici, più in generale mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società;
- realizzare e gestire presso la propria sede o in altri "contenitori", servizi ed attività culturali come mostre, percorsi museali, servizi bibliotecari ed archivistici, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, etc.;
- organizzare e gestire attività editoriali e multimediali, anche attraverso le nuove tecnologie di realtà immersiva, virtuale, aumentata e 3D, al fine di promuovere e diffondere la cultura;
- promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e dei giovani alla tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- promuovere la formazione culturale anche mediante viaggi, visite, corsi, etc.;
- promuovere organizzare e gestire centri vacanze, centri di ospitalità, case vacanze, alberghi, etc.;
- proporre e organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale, dirette ai soci e non, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi;
- Organizzare seminari e sedute esperienziali e trattamenti, sia individuali che collettive di discipline e tecniche al benessere psicofisico, quali a titolo indicativo e non esaustivo: Pranoterapia, Yoga, Shiatsu, Bioenergetica, valutazione e determinazione dei bisogni nutritivi ed energetici, etc.;
- organizzare e gestire nella propria sede, o per brevi periodi ed in determinate occasioni altrove, eventi, esibizioni artistiche e musicali, feste a tema, eventi gastronomici, aperitivi, degustazioni, cene, etc. All'interno della sede o durante gli eventi in altre sedi, potranno essere allestiti bar, cucine, ed apposite aree per la consumazione di bevande ed alimenti da parte dei soci;
- collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
- per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'associazione può creare strutture proprie, gestire spazi e strutture anche in collaborazione e con il sostegno di enti pubblici e privati nel rispetto delle normative vigenti;
- in generale, svolgere qualsiasi altra attività che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, reti associative di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'affiliazione si approva con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo.

Soci
Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti i cittadini della Comunità Europea e stranieri di ambo i sessi che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture dei servizi e agevolazioni del Sodalizio.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore nel rispetto della normativa vigente.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto (che dovrà essere opportunamente motivato). L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Diritti e doveri dei soci
Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi in forma scritta al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Presidente, l'eventuale estrazione di dati deve essere richiesta in forma scritta, approvata dal Consiglio Direttivo e garantire il rispetto della normativa sulla privaci vigente.
I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio
Art. 11. La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte, resta l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare nel corso della sua prima riunione utile.

Volontari
Art. 12. Sono volontari gli associati e non che prestano in modo non occasionale, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, e relativa autorizzazione o visto del Presidente all'applicazione della singola fattispecie.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori
Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori
Art. 14. L'associazione può, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, occasionale o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o in alternativa al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 15. Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
d) Il Revisore dei conti (organo di revisione), laddove nominato.
Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno due mesi, è in regola con il versamento delle quote sociali ed ha la maggiore età. In caso di minore età, il diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che nomina un segretario verbalizzante e la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta formale e motivata da almeno un quinto degli associati.

Il Presidente convoca l'assemblea indicando il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di comunicazione consegnata a mano, a mezzo sms, telefax o e-mail, o con avvisi affissi nella sede sociale ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale delle attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea a distanza, ovvero mediante mezzi di telecomunicazione (on line, in videoconferenza, etc.) ed anche l'espressione del voto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale viene letto ed approvato dall'assemblea al termine della stessa seduta.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,

nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mediante invio di comunicazione consegnata a mano, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. È possibile l'intervento a distanza, ovvero mediante mezzi di telecomunicazione (on line, in videoconferenza, etc.) ed anche l'espressione del voto, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente, il tesoriere e il segretario (se voluti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci);
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- decide l'importo delle quote associative e suppletive per determinati servizi;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Il Consigliere, salvo giustificate cause di forza maggiore, che non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può adottare tutti i provvedimenti necessari all'amministrazione e gestione dell'associazione, ma sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito dal Consiglio il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Qualora non nominato svolge le

sue funzioni il Presidente.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Qualora non nominato svolge le sue funzioni il Presidente.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (o altro limite imposto per legge) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. L'Esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui (o altro limite imposto per legge), l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni e integrazioni.

- 7 OTT. 2022

Registrato all'Ufficio di Lecce il .....
al n° 2361 serie 3ª versati
€ 200,00 (Duecento Euro zero e centesimi)
con Mod. F24 del 6.10.2022

Per il Direttore: Il Delegato
L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Giuliana Vaccione*
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonella Rotello

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Lecce
DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

- 7 OTT. 2022